



Wolters
Kluwer

LEGGE DI BILANCIO 2024: REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

ADEMPIMENTO

Regolarizzazione delle rimanenze di magazzino

La Legge di Bilancio 2024 prevede la possibilità di correggere, sia in aumento, che in diminuzione, le rimanenze iniziali dei beni relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023. L'intervento è volto alla valutazione effettiva delle giacenze di magazzino. La norma si rivolge alle imprese diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali e, nello specifico, imprese individuali (in qualunque regime contabile), società di persone e società di capitali *OIC adopter*, senza limiti dimensionali. Il minore o maggiore valore indicato per le esistenze iniziali non determina l'applicazione delle sanzioni tributarie e amministrative quali, ad esempio, quelle per l'irregolare tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione di dichiarazione infedele.

DA SAPERE

Regolarizzazione del magazzino per i soggetti OIC adopter

Via libera alla sanatoria delle giacenze di magazzino per gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali: in base alla legge di Bilancio 2024, l'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel modello Redditi 2024. Le imposte dovute (IVA e/o imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP) sono versate in due rate di pari importo.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - CU 2024 e modello IVA 2024 approvati in via definitiva

Impresa - Bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS: le check list di Assirevi

Lavoro - Malattie professionali: aggiornato elenco 2024

Scadenze dal 18 gennaio al 1° febbraio 2024

ADEMPIMENTI

Regolarizzazione delle rimanenze di magazzino

di Paolo Parisi e Paola Mazza

La Legge di Bilancio 2024 introduce una rilevante opportunità, che consente di regolarizzare le giacenze di magazzino delle imprese OIC adopter. La norma richiama la vecchia disciplina, introdotta nel 1999 e quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 115/E del 2000.

ADEMPIMENTO

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi da 78 a 85) prevede la possibilità di **correggere, sia in aumento, che in diminuzione, le rimanenze iniziali** dei beni di cui all'art. 92 del TUIR, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, ed **espande l'opzione di adeguamento** a tutte le imprese che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali.

Attenzione

L'opzione correttiva può riguardare sia l'eliminazione di quantità o valori delle esistenze iniziali superiori a quelli effettivi, sia l'iscrizione di rimanenze prima omesse.

NOVITA'

Ai sensi del comma 79, la regolarizzazione delle rimanenze va **distinta tra incremento di giacenze e diminuzione** delle stesse relativamente al **periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023**.

Nell'ipotesi in cui vi sia un intervento volto alla **riduzione delle giacenze**, la fattispecie è certamente più delicata, atteso che il legislatore ha precisato che una siffatta differenza tra inventario contabile e giacenze reali presuppone che sia rappresentata da merce ceduta in modo irregolare.

Nella prassi operativa, difatti, non è infrequente che la differenza tra giacenze contabili (più elevate) e giacenze reali (meno elevate) non derivi da merce ceduta in modo irregolare, bensì dal proposito di occultare perdite e, quindi, una scelta certamente illegittima, ma sul piano civilistico e su quello non fiscale.

In presenza di tali fattispecie, la regolarizzazione del magazzino non porterebbe alcun vantaggio, anzi genererebbe debiti d'imposta per cessioni non avvenute e metterebbe in evidenza una valutazione scorretta del magazzino ai fini del bilancio, con possibili azioni di responsabilità che i soci possono intraprendere nei confronti dell'organo amministrativo.

Riduzione esistenze iniziali e aumento rimanenze

Nel caso di **riduzione delle esistenze iniziali**, viene prevista come contropartita fiscale da liquidare l'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferita all'anno 2023 su una base imponibile commisurata al risultato che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione stabilito con apposito decreto dirigenziale, diversificato per le varie attività e un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 18%, da raccordare alla differenza tra il valore come determinato ai fini dell'IVA e il valore eliminato delle esistenze iniziali.

Nell'ipotesi, invece, di **aumento delle rimanenze**, ai fini dell'adeguamento è dovuto il pagamento di un'imposta sostitutiva, sempre dell'IRES, IRPEF e IRAP, nella misura del 18% sul valore iscritto.

I metodi contabili a cui fare ricorso per le correzioni contabili delle rimanenze sono quelli previsti dal principio contabile OIC n. 29, che disciplina distinguendoli in errori significativi e non significativi.

A tale specifico proposito si rappresenta come, per il citato principio OIC, l'**errore è significativo** quando, per la sua consistenza e incidenza determinativa nella dinamica patrimoniale-economica della società, procura una deviazione di giudizio sulla prospettiva di solvenza o di altra natura della società nei confronti delle varie categorie di destinatari del bilancio.

Non è, invece, significativo l'errore allorquando la medesima incidenza è marginale e non determina alterazioni nel giudizio sul bilancio.

SOGGETTI INTERESSATI

La disposizione in commento si rivolge alle **imprese diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali**; si tratta, in sostanza, di un ampio ambito soggettivo, che comprende:

- le imprese individuali (in qualunque regime contabile),
- le società di persone,
- le società di capitali *OIC adopter* senza limiti dimensionali.


Attenzione

Rispetto all'analoga disposizione del 1999, peraltro, lo scenario attuale delle imprese comprende **anche quelle che adottano il regime forfetario**, nonché quello semplificato, soggetti per i quali, quindi, le giacenze di magazzino non assumono un rilievo diretto ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Ciò pone una delicata problematica attinente alla **valutazione di convenienza** che i soggetti che determinano forfetariamente il reddito dovranno effettuare, valutando, in modo concreto, quali prospettive vi possano essere, affinché essi migrino verso il regime ordinario.

PROCEDURE

Sarà possibile adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze, nonché regolarizzare le scritture contabili di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, attraverso il **pagamento di un'imposta sostitutiva del 18%**.



Eliminazione di valori

Adeguando in riduzione il magazzino, motivato da cessioni occultate nel passato, va segnalato che la riduzione può avvenire sia per modifica del valore, sia per modifica della quantità delle merci. Sul punto, in presenza di analogo tessuto e richiamando quanto contenuto nella C.M. n. 115/E del 2000, è stato affermato che: *“E’ possibile, quindi, eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi”*. Diversa è l’ipotesi contraria, ovvero l’incremento del magazzino, nel qual caso l’unica operazione possibile è l’aumento delle quantità. L’ipotesi illecita sottostante a quest’ultima regolarizzazione è che sia stata omessa la contabilizzazione di acquisti che non sono confluiti nelle giacenze contabili. Ciò spiega il motivo per cui, in questo secondo caso, l’imposta sostitutiva richiesta non riguardi l’IVA, ma solo IRES/IRPEF e IRAP.

In realtà, nella prassi operativa, la circostanza che il **magazzino effettivo sia più elevato di quello contabile** è dovuta dalla scelta (illecita) di occultare parte dell’imponibile, fingendo di avere ceduto merci con un margine di guadagno meno elevato rispetto a quello effettivo.

Per perfezionare la procedura, occorrerà **versare l’IVA e un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP** e l’imposta sul valore aggiunto sarà determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, da determinarsi con un apposito decreto.

A grandi linee, per conoscere il **costo dell’adeguamento IVA**, l’importo sarà determinato applicando l’aliquota media IVA per il 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito per le diverse attività; per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, l’aliquota del 18% dovrà essere applicata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.

Iscrizione di valori

Nelle ipotesi di **iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse**, si dovrà corrispondere il **18% sul nuovo valore iscritto**.

Determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva

In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è attualmente stabilita al **18%**, da applicare sulla **differenza** tra:

- il **valore eliminato moltiplicato** per il suddetto **coefficiente di maggiorazione**;
- il **valore del bene eliminato**.

Se si procede all'iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento della citata imposta sostitutiva del 18%, da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.

In ogni caso, l'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell'IRAP.

Le imposte dovute sarebbero versate in **due rate di pari importo**:

- la **prima**, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023;
- la **seconda**, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

I **valori risultanti** a seguito della regolarizzazione sono **riconosciuti ai fini civilistici e fiscali** a decorrere **dal periodo d'imposta 2023** e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti (e, dunque, al 2022 o ad anni anteriori).

L'adeguamento **non ha effetto sui processi verbali di constatazione** consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024).

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

L'operazione di **regolarizzazione**, nella passata edizione, **si perfezionava con il pagamento della imposta sostitutiva**, come aveva affermato la citata circolare n. 115/E del 2000 (par. 5): *“L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro i termini ...”*, mentre la norma attuale si differenzia, laddove l'art. 20, comma 5, statuisce che l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. Questa previsione si allinea con le recenti disposizioni normative in materia (ad esempio, rivalutazione dei beni d'impresa e assegnazione agevolata), che contengono una facoltà, a cui il contribuente può aderire, previo versamento di imposta sostitutiva. In tali casi, si è sempre assegnato al passaggio nel Modello Redditi valore costitutivo della scelta eseguita, al punto che un eventuale omissione di versamento dell'imposta sostitutiva (che nel passato avrebbe comportato il non perfezionamento dell'adeguamento del magazzino) ora comporta solo che l'imposta non versata venga iscritta a ruolo, ferma restando la validità della regolarizzazione. Il debito per imposta sostitutiva è rateizzato in due scadenze:

- la prima, contestuale al versamento del saldo delle imposte sul reddito relativo al periodo d'imposta 2023;
- la seconda, entro il termine del versamento dell'acconto (seconda rata) delle imposte sul reddito relative al periodo d'imposta 2024, quindi, verosimilmente, entro il 30 novembre 2024.

L'imposta sostitutiva, sia la quota riferibile all'IVA, sia quella riferibile all'IRES/IRAP, è indeducibile e l'effetto della regolarizzazione è diretto alle giacenze iniziali del periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, il che permette di dire, semplificando, che la regolarizzazione ha come oggetto le rimanenze iniziali dell'esercizio 2023.

SANZIONI

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori: come chiarito in passato con la C.M. n. 115/E del 2000, il minore o maggiore valore indicato per le esistenze iniziali (relative al 2023) non determina l'applicazione delle sanzioni tributarie e amministrative quali, ad esempio, quelle per l'irregolare tenuta delle scritture contabili ovvero la presentazione di dichiarazione infedele, ecc.

L'adeguamento opererà, quindi, nei **modelli Redditi 2024** relativi al periodo d'imposta 2023, mentre il diverso valore ivi indicato per le esistenze iniziali relative al 2023, in conformità e coerenza con gli obiettivi di ogni sanatoria, non determinerà applicazione di sanzioni tributarie amministrative per infedeltà dichiarative o di tenuta contabile, rimanendo, tuttavia, fermo che l'adeguamento non avrà effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024 (1° gennaio 2024).

Ai fini della verifica delle imposte dovute, nonché del contenzioso, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

DA SAPERE

Regolarizzazione del magazzino per i soggetti OIC adopter

di Serena Mea

Via libera alla sanatoria delle giacenze di magazzino per gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali: in base alla legge di Bilancio 2024, l'adeguamento può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel modello Redditi 2024. Le imposte dovute (IVA e/o imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e IRAP) sono versate in due rate di pari importo.

Tra le misure della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), la norma inserita nell'art. 1, comma 78, segue la scia di quanto indicato dall'art. 7, commi 9-14, della legge n. 488/1999, il quale concedeva la possibilità alle imprese di adeguare il magazzino, regolando eventuali situazioni di evasione fiscale.

La disposizione della legge di Bilancio 2024 consente agli **esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali** di adeguare le risultanze contabili delle esistenze iniziali dei beni alla consistenza fisica; rettificando i valori, sia in aumento, che in diminuzione.

Come avviene la regolarizzazione?

Secondo la norma, l'adeguamento può essere effettuato mediante:

- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
- iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

Esaminiamo le due ipotesi con alcuni esempi.

➔ CASO N. 1 - ELIMINAZIONE VOCE DEL MAGAZZINO

Secondo quanto stabilito dal comma 80 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2024, in questo caso occorrerà procedere al versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Considerando i seguenti dati ipotetici:

- aliquota media IVA 2023: 10%;

L'aliquota media (tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali) è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

- percentuale di maggiorazione: 30%;

La percentuale di maggiorazione per le diverse attività sarà determinata da un successivo decreto.

- valore di magazzino da eliminare: 50.000 euro.

Quanto dovuto a **titolo di IVA** è dato dall'aliquota media IVA per il 2023 moltiplicato per il valore del magazzino da eliminare, maggiorato del 30% (65.000 euro):

IVA dovuta = 65.000 x 10% = 6.500 euro.

Quanto dovuto a titolo di **imposta sostitutiva** pari al 18% è calcolato sulla differenza tra:

- il valore del magazzino da eliminare, maggiorato del 30% (65.000) e
 - il valore del magazzino da eliminare, non maggiorato (50.000)
- = 15.000 euro

Imposta sostitutiva = 15.000 x 18% = 2.700 euro.

➔ CASO N. 2- ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI PRECEDENTEMENTE OMESSE

In base all'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2024, in questo caso occorrerà procedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.

L'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse rappresenta una correzione contabile disciplinata dall'OIC 29, che definisce l'**errore contabile** quale *"rappresentazione qualitativa e quantitativa non corretta di un dato di bilancio o di un'informazione fornita in nota integrativa"*.

Un errore è definito rilevante, se può influenzare le decisioni economiche che gli operatori assumono in base al bilancio.

Errore rilevante

In presenza di un errore rilevante, la correzione va imputata a riduzione o aumento del saldo di apertura di una voce del patrimonio netto (Utili a nuovo o altra voce più appropriata).

Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con incremento del valore delle giacenze per 100.000 euro

Magazzino	a	Patrimonio netto (Riserva Straordinaria)	100.000
-----------	---	--	---------

Scritture contabili in caso di errore ritenuto rilevante con riduzione del valore delle giacenze per 100.000 euro

Patrimonio netto (Riserva Straordinaria)	a	Magazzino	100.000
--	---	-----------	---------

Errore non rilevante

Se l'errore non è rilevante, la correzione può essere imputata al conto economico con apposita iscrizione della voce *"sopravvenienze"*.

Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con incremento del valore delle giacenze per 15.000 euro

Magazzino	a	Sopravvenienza attiva	15.000
-----------	---	-----------------------	--------

Scritture contabili in caso di errore ritenuto NON rilevante con riduzione del valore delle giacenze al 1° gennaio 2023 per euro 15.000

Sopravvenienza passiva	a	Magazzino	15.000
------------------------	---	-----------	--------

Come dovrà essere effettuato l'adeguamento?

L'adeguamento andrà richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 che - per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare - è rappresentato dall'anno di imposta 2023 ed esercitato, dunque, nel modello Redditi 2024.

Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023,
- la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori

La nuova norma stabilisce che i valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta 2023, nel limite del valore iscritto o eliminato e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (1° gennaio 2024).

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Ritardo pagamenti transazioni commerciali: interesse al 4,50%

Per il periodo **1° gennaio-30 giugno 2024**, il tasso di riferimento nelle transazioni commerciali è pari al **4,50%**. Si tratta del **saggio degli interessi** da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 16 gennaio 2024 (G.U. 16 gennaio 2024, n. 12)

Servizio idrico integrato: regime IVA

Laddove l'erogazione dell'acqua e dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue a favore degli utenti rappresenti una **prestazione di servizi** (*rectius*, servizio pubblico), il suo **momento di effettuazione** è individuato dall'art. 6, terzo comma, del Decreto IVA, secondo cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del **pagamento del corrispettivo**, ove territorialmente rilevante in Italia, e sono **imponibili a IVA**; la **territorialità** dell'operazione è individuata dall'art. 7-ter del Decreto IVA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 gennaio 2024, n. 9

Certificazione Unica 2024 approvata in via definitiva

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la **Certificazione Unica "CU 2024"**, relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT, con le relative istruzioni. L'**invio telematico** delle certificazioni è effettuato all'Agenzia delle Entrate entro il **16 marzo 2024**, fermo restando il maggior termine del **31 ottobre 2024** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8253

Modello IVA 2024 approvato in via definitiva

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di dichiarazione IVA 2024**. Viene **eliminato il rigo VA16**, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19. Nel **quadro VE**, nella sezione 1, è stata aggiunta una **nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4**. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%. Di conseguenza, sono stati rinumerati i rigi successivi. La dichiarazione IVA deve essere **presentata** nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024**.

Agenzia delle Entrate provvedimento 15 gennaio 2024, n. 8230

Archivio Comuni: cambi di denominazione

Con quattro risoluzioni, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'**aggiornamento dell'Archivio Comuni e Stati Esteri**, poiché, con efficacia 22 gennaio 2024, al **nuovo Comune** di Santa Caterina d'Este è attribuito il **codice amministrativo nazionale M438**, al nuovo Comune di Setteville è attribuito il codice amministrativo nazionale M437, al nuovo Comune di Uggiate con Ronago è attribuito il codice amministrativo nazionale M435, al nuovo Comune di Sovizzo è attribuito il codice amministrativo nazionale M436.

Agenzia delle Entrate risoluzioni 15 gennaio 2024, n. 3/E, n. 4/E, n. 5/E, e n. 6/E

In G.U. gli adempimenti tributari semplificati

Approda in *Gazzetta Ufficiale* il decreto attuativo della riforma fiscale sulla **semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari**. Tante le novità per migliorare il rapporto Fisco-contribuente: **nuovo calendario fiscale, precompilata** per tutti, modello **730** esteso a tutte le tipologie di reddito, modelli dichiarativi *light*, niente modello 770 per i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque né CU per forfetari e regime di vantaggio. E ancora, **più servizi digitali e informazioni nel cassetto fiscale, stop agli avvisi e alle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate nei mesi di agosto e dicembre**.

D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (G.U. 12 gennaio 2024, n. 9)

Conguaglio IMU al 29 febbraio 2024

Il MEF ha reso noto che, con esclusivo riferimento all'IMU, nel caso in cui emerga una **differenza positiva** tra l'imposta calcolata sulla base delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU trasmesse al MEF entro il termine del 30 novembre 2023 e quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l'eventuale **conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024**, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il **rimborso** è dovuto secondo le regole ordinarie.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 12 gennaio 2024

Titolare Sportello Telematico dell'Automobilista

Il titolare di Sportello telematico dell'automobilista (STA) rientra tra i soggetti obbligati alla **registrazione** ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del TUR, ovvero gli **altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati**. Infatti, l'art. 7 del D.L. n. 223/2006, nel determinare l'abolizione dell'obbligo di autentica notarile sui **passaggi di proprietà dei beni mobili registrati** (tra i quali rientrano le imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, cui l'Istante fa riferimento), estende la possibilità di effettuare l'**autentica delle sottoscrizioni** ai titolari di STA.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 gennaio 2024, n. 8

Donazione di denaro di un conto estero

La **donazione** di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite **bonifico bancario**, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia, **non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia**, atteso che, in forza del **principio di territorialità**, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 gennaio 2024, n. 7

Contributi nuovi ecosistemi innovazione al Sud

In tema di nuovi **ecosistemi per l'innovazione al Sud**, anche sulla somma erogata del contributo a titolo di **anticipo non si applica la ritenuta** di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, sulla base del fatto che l'importo dell'anticipo sia inferiore o pari all'importo complessivo dei beni strumentali previsti per il progetto.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 gennaio 2024, n. 6

Anticorruzione e trasparenza: adempimenti

L'ANAC ha **prorogato al 31 gennaio 2024** la scadenza del termine per predisporre e pubblicare in "*Amministrazione Trasparente*" la **relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)** per il 2023.

CNDCEC, informativa 12 gennaio 2024, n. 3

Esenzione IRES associazioni di interesse storico

Il MEF ha individuato le **associazioni** che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, che, a norma di legge, sono **equiparate ai soggetti esenti dall'IRES**.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 27 novembre 2023 (G.U. 11 gennaio 2024, n. 8)

Natura previdenziale dei piani pensionistici

Quanto alla natura previdenziale dei piani pensionistici, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea generale, il collegamento con una precedente attività lavorativa e il diritto a percepire i proventi al raggiungimento di una determinata età pensionabile **ricondono lo schema previdenziale a quello pensionistico**, anche ai fini delle **imposte sui redditi italiane**.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 gennaio 2024, n. 5

Detrazione IVA: ammissibilità diniego dell'A.F.

In linea generale, la direttiva IVA non osta a una prassi mediante la quale l'Amministrazione tributaria **nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA** relativa all'acquisto di beni che sono stati ceduti a quest'ultimo con la motivazione

che le **fatture** riguardanti tali acquisti sono **inattendibili**, a causa di circostanze attestanti una **mancanza di diligenza** imputabile a detto soggetto passivo, circostanze che, in linea di principio, sono valutate in considerazione di una circolare portata da detta Amministrazione all'attenzione dei soggetti passivi. Tale circolare non deve rimettere in discussione l'**obbligo**, incombente all'**Amministrazione**, di **dimostrare** sufficientemente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che detto soggetto passivo ha commesso un'**evasione dell'IVA**.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 gennaio 2024, causa C-537/22

IVA ridotta per riparazione e ristrutturazione di abitazioni private

La direttiva IVA non osta a una normativa nazionale che prevede l'applicazione di un'**aliquota ridotta di IVA** a servizi di **riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private**, a **condizione** che le abitazioni di cui trattasi siano **effettivamente utilizzate a fini abitativi** alla data in cui tali operazioni hanno luogo.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 gennaio 2024, causa C-433/22

Accisa sulla birra: regime impositivo dal 1° gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024, l'**aliquota normale di accisa sulla birra** è pari a **2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato** e alla birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri si applica l'**aliquota normale di accisa ridotta del 40%**. I depositari autorizzati delle fabbriche di birra, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2023, sono tenuti alla presentazione della **dichiarazione riepilogativa** entro il **31 gennaio 2024**.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, circolare 10 gennaio 2024, n. 1/2024

Beni agevolati impresa 4.0: basta l'annotazione in fattura

Ai fini della maturazione e della fruizione del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, è sufficiente che la **fattura**, contenente regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge 27 dicembre 2020, n. 178, **richiami** chiaramente e univocamente il **documento di trasporto**, nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

Camera dei Deputati, risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024, n. 5-01787

Antiriciclaggio: organizzazione, procedure e controlli

L'incarico di **esponente responsabile per l'antiriciclaggio** può essere attribuito a un amministratore privo di altre deleghe (cd. non esecutivo), che, per effetto della nomina, acquisisce la qualifica di **amministratore esecutivo** e, in quanto tale, deve rispettare i requisiti e i criteri di idoneità previsti per tale ruolo. Le disposizioni non contemplano la possibilità che l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio deleghi a terzi lo svolgimento dei propri compiti.

Banca d'Italia, nota 9 gennaio 2024

IMPRESA

Carta della cultura giovani e carta di merito: attribuzione e utilizzo

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che riporta il regolamento recante **criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo** della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito. La «**Carta della cultura giovani**» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. La «**Carta del merito**» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi.

Ministero della Cultura, decreto 29 dicembre 2023, n. 225 (G.U. 16 gennaio 2024, n. 12)

Contributo emittenti locali 2024: al via le domande

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha pubblicato le istruzioni operative per presentare, **dal 1° al 28 febbraio 2024**, la **domanda per la concessione del contributo emittenti locali 2024** attraverso la piattaforma SICEM informa. L'*iter* amministrativo per l'erogazione dei contributi è subordinato alla disponibilità dello stanziamento.

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 16 gennaio 2024 e istruzioni operative

Made in Italy: in vigore le norme di valorizzazione, promozione e tutela

Il testo della legge recante «*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*» è stato ripubblicato, corredato delle relative **note**. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in **sinergia** con le **rappresentanze diplomatiche**, gli **uffici consolari**, gli **istituti italiani di cultura** e gli **uffici all'estero dell'ICE** -Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle **linee guida e di indirizzo strategico** definite dalla cabina di regia.

Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (G.U. 15 gennaio 2024, n. 11)

Mediatore esperto in giustizia riparativa: iscrizione nell'elenco

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che modifica i **requisiti** soggettivi di inserimento nell'elenco, nonché le cause di **incompatibilità** con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa. Al fine dell'effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, il decreto assegna, infine, un nuovo e differente **termine** per la presentazione delle **domande di inserimento nell'elenco**.

Ministero della Giustizia, decreto 15 dicembre 2023 (G.U. 15 gennaio 2024, n. 11)

Bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS: le check list di Assirevi

Assirevi ha pubblicato la lista di controllo delle **informazioni da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS)**, così come omologati (“**ENDORSED**”) dall’Unione Europea, aggiornata sulla base della normativa in vigore al 31 dicembre 2023. Le liste di controllo pubblicate sono state predisposte esclusivamente a **scopo esemplificativo e di supporto** alle società di revisione associate ad ASSIREVI, ai fini della preparazione da parte di queste ultime di *check-list* da utilizzare, dopo essere state opportunamente **adattate alle specifiche circostanze del caso**, nello svolgimento dell’attività di revisione.

Assirevi, check list

Contratti pubblici: piattaforma pubblicità legale atti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione informa che, dal 1° gennaio 2024, la **pubblicità legale** a livello nazionale dei **bandi** e degli altri **atti di gara** è garantita dalla Banca Dati ANAC, tramite **pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”**. La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si applica inderogabilmente a decorrere **dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare** il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

ANAC, comunicato 15 gennaio 2024

Società quotate su Euronext Growth Milan: reporting di sostenibilità

Assonime ha pubblicato una Nota Studi, redatta in collaborazione con Assonext, dal titolo “*Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle società quotate su Euronext Growth Milan*”. Le **Linee Guida** formulano raccomandazioni sui contenuti e sulle modalità di **redazione del report di sostenibilità**, allo scopo di supportare le imprese nel processo e sviluppare **best practice** condivise nel mercato *Euronext Growth Milan*. Esse si articolano in **quattro sezioni**: principi generali per la redazione della rendicontazione di sostenibilità; contenuto del *report* di sostenibilità; processo di formazione del *report* e profili di *governance*; collocazione del *report* di sostenibilità.

Assonime, Nota Studi n. 1/2024

ANAC: contribuzione 2024

Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la delibera che definisce la **contribuzione a favore dell’ANAC per l’anno 2024**. Il **mancato pagamento** della contribuzione comporta l’avvio della procedura di **riscossione coattiva**, mediante ruolo, delle somme non versate, sulle quali saranno dovute, oltre agli **interessi legali**, le **maggiori somme** ai sensi della normativa vigente.

Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera 19 dicembre 2023 (G.U. 12 gennaio 2024, n. 9)

Frantoi oleari: in arrivo 100.000.000 di euro

Emanato il decreto recante la modifica del cronoprogramma relativo alle modalità di emanazione dei **bandi regionali** contenenti 100.000.000 di euro destinati alla sottomisura “**ammodernamento dei frantoi oleari**” - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, decreto 12 gennaio 2024, n. 15068

Governance ESG: guida per la transizione

Il CNDCEC informa che *Accountancy Europe, European Voice of Board Members (EcoDa)* e *European Confederation of Insititutes of Internal Auditors (ECIIA)* hanno pubblicato un documento dal titolo “**Governance ESG: gli interrogativi che i Consigli di amministrazione dovrebbero porsi per poter guidare la transizione verso la sostenibilità**”. Il documento ha l’obiettivo di **supportare i Consigli di amministrazione** nel processo di **integrazione della sostenibilità** e dei **fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)** nella **strategia aziendale** e nei **modelli di business**, e garantire una **governance** adeguata a supporto di tale processo. *CNDCEC, comunicato stampa 12 gennaio 2024*

In vigore la normativa europea sui dati

La Commissione UE comunica che è entrata in vigore la normativa europea sui dati, che definisce i **diritti di accesso e utilizzo** dei dati generati nell’UE in **tutti i settori economici**, facilitando la condivisione dei dati, in particolare dei **dati industriali**. La normativa sui dati garantirà l’equità nell’ambiente digitale, chiarendo chi è autorizzato a creare valore dai dati e a quali condizioni. Inoltre, stimolerà un mercato dei dati competitivo e innovativo, sbloccando i dati industriali e fornendo chiarezza giuridica per quanto riguarda l’uso dei dati. Le nuove regole consentono agli utenti di prodotti connessi di **accedere ai dati** generati da questi dispositivi e di **condividerli con terzi**.

Commissione UE, comunicato stampa 11 gennaio 2024

Fornitura energia elettrica: dovuta la penale in caso di recesso anticipato

In caso di **recesso anticipato**, da parte di una piccola impresa, da un **contratto di fornitura di energia elettrica** concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, al fine di cambiare fornitore, detta impresa è tenuta al **pagamento della penale** contrattuale stipulata in tale contratto, il cui importo può corrispondere alla totalità del prezzo dell’energia elettrica che essa si era impegnata ad acquistare, anche se tale energia elettrica non è stata né sarà consumata, purché tale clausola contrattuale sia indicata in modo **chiaro e comprensibile**, sia stata **liberamente stipulata** e preveda una **possibilità di ricorso**, amministrativo o giurisdizionale, nell’ambito del quale l’autorità adita può valutare il carattere proporzionato di tale penale, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, se del caso, imporre la riduzione o l’eliminazione.

Corte di Giustizia UE, sentenza 11 gennaio 2024, causa C-371/2022

Fondo garanzia vittime della strada: contributo 2024 imprese assicurazione

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che determina il contributo dovuto dalle **imprese di assicurazione** alla CONSAP S.p.a., per la gestione autonoma del **Fondo di garanzia per le vittime della strada - Anno 2024**. Le imprese sono tenute, entro il **31 gennaio 2024**, a versare il **contributo provvisorio** relativo all'anno 2024, determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e, entro il **30 settembre** successivo alla data di approvazione del bilancio 2024, a effettuare il **conguaglio** tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta. *Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 28 dicembre 2023 (G.U. 10 gennaio 2023, n. 7)*

Bonus psicologi: tempi presentazione domanda

È stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che definisce, a decorrere dall'anno 2023, i **tempi di presentazione della domanda** per accedere al contributo di cui all'art. 1, comma 538, della legge n. 197/2022 - cd. «*bonus psicologi*», che è ridefinito nell'importo massimo in **1.500 euro** per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito **ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro**.

A decorrere dall'anno 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economia equivalente:

- a. **ISEE inferiore a 15.000 euro**: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo, stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- b. **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro**: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo, stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- c. **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro**: il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo, stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

A decorrere dall'anno 2023, la **domanda** di accesso al beneficio potrà essere presentata **annualmente**, accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le **graduatorie**, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse.

Le graduatorie restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno 2023, il **beneficio dovrà essere utilizzato** entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Ministero della Salute, decreto 24 novembre 2023 (G.U. 10 gennaio 2024, n. 7)

Tax credit sale cinematografiche: richieste 2023

Dalle ore 12.00 del 10 gennaio 2024 e fino alle ore 23.59 del 15 aprile 2024, è possibile presentare, tramite la piattaforma DGCOL, le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 per il settore cinematografico e audiovisivo. È, altresì, possibile presentare richiesta di credito d'imposta in relazione a lavori effettuati a partire dal 1° ottobre 2021 e terminati entro e non oltre il 31 dicembre 2023, per i quali non sia stata già presentata domanda di contributo di credito d'imposta a valere sugli stessi lavori. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle richieste di credito d'imposta pervenute sia pari alle risorse disponibili per ciascun credito d'imposta, la DGCA disattiva il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Le imprese di esercizio beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a programmare, per tre anni dalla data di richiesta del beneficio, una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 20% della programmazione annuale effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta.

Ministero della Cultura, comunicato 10 gennaio 2024

Appalti: meno obblighi per le stazioni appaltanti

Forniti chiarimenti in merito all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012. In particolare, dal 2024, enti e Pubbliche Amministrazioni non dovranno più compilare e pubblicare il file XML contenente il riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente né inviare entro il 31 gennaio ad ANAC via PEC la dichiarazione di avvenuta pubblicazione del file nella propria sezione "Amministrazione Trasparente".

ANAC, nota 10 gennaio 2024

Processo penale e civile: regole tecniche procedimento telematico

Il decreto che stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, è entrato in vigore il 14 gennaio 2024. Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, dovranno essere applicate quelle vigenti e, nel processo penale, resta il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari fino al 31 dicembre 2024, mentre la modalità telematica obbligatoria slitta di un anno.

Ministero della Giustizia, decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (G.U. 30 dicembre 2023, n. 303)

Macchine per l'agricoltura: agevolazioni innovazione e meccanizzazione

Pubblicato il quinto blocco di FAQ che forniscono chiarimenti sulle agevolazioni per l'innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, relative alla sottomisura "ammodernamento delle macchine per l'agricoltura".

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, FAQ 20 dicembre 2023

LAVORO

Sostegno ai caregiver: stanziare risorse per le Regioni

E' approdato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il **sostegno** del ruolo di cura e di assistenza del **caregiver familiare**, definendo i criteri di individuazione delle **azioni finanziabili**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 30 novembre 2023 (G.U. 16 gennaio 2024, n. 12)

TFR e crediti di lavoro: rilevazioni ISTAT dicembre 2023

Con riferimento al mese di **dicembre 2023**, è pari a **1,944162** il **coefficiente di rivalutazione** delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 gennaio 2024, che ha stabilito in **118,9** l'**indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di dicembre 2023 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

ISTAT, comunicato stampa 16 gennaio 2024

Esonero contributivo: modalità di applicazione e cumulo per il 2024

L'INPS fornisce le istruzioni operative riguardo all'applicazione dell'**esonero** dalla quota dei **contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei **lavoratori dipendenti**, **prorogato** dalla Legge di Bilancio 2024 per tutto l'anno in corso. Quest'anno, però, l'**esonero non si applica** alla tredicesima mensilità né alle altre mensilità aggiuntive. L'Istituto chiarisce, altresì, la possibile **cumulabilità** con l'**esonero** dedicato alle **lavoratrici madri**.

INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11

Malattie professionali: aggiornato elenco 2024

E' stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto con cui viene aggiornato l'elenco delle **malattie** di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è **obbligatoria la denuncia all'INAIL**.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 15 novembre 2023 (G.U. 13 gennaio 2024, n. 10)

Accesso disabili all'impiego nella P.A.

E' approdato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che contiene disposizioni in materia di **riqualificazione dei servizi pubblici** per l'**inclusione e l'accessibilità**. Nel valutare la **performance** individuale e organizzativa, si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità e le **associazioni rappresentative delle persone con disabilità** iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione.

D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 (G.U. 12 gennaio 2024, n. 9)

Calcolo ISEE: esclusi i titoli di Stato

L'INPS fa sapere che i **titoli di Stato** e i **prodotti finanziari** di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato sono **esclusi** dal calcolo dell'**ISEE**.

INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 165

Malattia marittimi: parametri di calcolo indennità

L'INPS recepisce le novità della Legge di Bilancio 2024 in riferimento ai **lavoratori marittimi**, per quanto riguarda l'**indennità di malattia**. La novità riguarda, in particolare, le modifiche alla **misura** e alla **retribuzione di riferimento** per il calcolo della prestazione, sia per l'**indennità di inabilità**, temporanea e assoluta, che per i casi di **inidoneità all'imbarco**.

INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 157

Anzianità nel pubblico impiego: maggiorazioni spettanti

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, che era intervenuto, in via retroattiva, per **escludere** l'operatività di **maggiorazioni** alla retribuzione individuale di anzianità dei **dipendenti pubblici** in relazione al **triennio 1991-1993**.

Corte Costituzionale, sentenza 11 gennaio 2024, n. 4

Interessi legali e somme aggiuntive: tassi

Ridefiniti i **tassi di dilazione**, le **sanzioni civili** e il calcolo delle **somme aggiuntive** per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La misura del **2,5%** si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal **1° gennaio 2024**.

INPS, circolare 10 gennaio 2024, n. 10

Acconto imposta rivalutazione TFR insufficiente: sanzioni

Durante il *question time* della Camera dei deputati, è stato confermato quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione dell'**imposta sostitutiva** pari al **17%** sui redditi derivanti dalle **rivalutazioni dei fondi TFR**. Per il **calcolo**, è possibile applicare alternativamente un metodo storico e un metodo previsionale, ma, in caso di **versamento insufficiente**, sono previste **sanzioni amministrative**, a prescindere dal motivo che ha determinato la stima inferiore.

Camera dei Deputati, risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024, n. 5-01784

Premio autoliquidazione: coefficienti rateazione

L'INAIL ha pubblicato i **coefficienti** per il **pagamento in quattro rate** del **premio di autoliquidazione 2023-2024**.

Il MEF ha pubblicato il **tasso medio di interesse** dei titoli di Stato per l'anno 2023. Il tasso, pari al **3,76%**, è da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in

caso di **pagamento rateale** del premio di autoliquidazione.

Sulla base di tale tasso, si indicano i **coefficienti** da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2032-2024. Essi tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo.

Tengono conto, altresì, della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto e senza alcuna maggiorazione:

1° rata: 16 febbraio 2024: 0;

2° rata: 16 maggio 2024: 0,00927123;

3° rata: 20 agosto 2024: 0,01874849;

4° rata: 18 novembre 2024 0,02822575.

INAIL, istruzione operativa 9 gennaio 2024, n. 268

Lavoro domestico: rinnovo contrattuale 2024

In data 8 gennaio 2024, è stato siglato, dalla Commissione Nazionale per l'aggiornamento retributivo, l'accordo sui **nuovi minimi retributivi** relativi al **lavoro domestico**, derivanti dalla variazione del costo della vita. Il CCNL si applica ai lavoratori addetti al funzionamento e alle necessità della vita familiare, compresi i lavoratori che prestano attività presso comunità religiose, caserme, comandi militari, orfanotrofi e ricoveri per anziani.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha **decorrenza dal 1° gennaio 2024**.

Nel complesso, i valori minimi retributivi crescono rispetto al 2023 dello 0,56%, che corrisponde all'80% dell'indice ISTAT (0,70%). Non essendo stato raggiunto alcun accordo sulla proposta presentata, secondo quanto previsto dal CCNL di categoria all'art. 38, il Ministero ha **adeguato le retribuzioni all'80% della variazione e l'indennità di vitto e alloggio al 100%**.

Il CCNL, come di consueto, prevede una **distinzione** tra collaboratori **conviventi**, anche *part-time*, **non conviventi** e lavoratori che svolgono **assistenza notturna**.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accordo di rinnovo e minimi retributivi 8 gennaio 2024

Fallimento o sovraindebitamento: diffida accertativa

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro si occupa dell'adozione del provvedimento di **diffida accertativa** nel caso di **fallimento del datore di lavoro** ovvero di attivazione da parte dello stesso di **procedure da sovraindebitamento**.

Decorso inutilmente il termine di legge o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida acquista **efficacia di titolo esecutivo**.

INL, nota 21 dicembre 2023, n. 2414

Assegno di inclusione: linee guida per i PUC

E' stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto con il quale vengono approvate le disposizioni sui **progetti utili alla collettività (PUC)**, rivolti ai **beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto**

per la formazione e il lavoro. Il decreto regola le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione e gli obblighi in materia di salute e sicurezza. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e, in ogni caso, **non inferiore a otto ore settimanali**, fino a un **massimo di sedici ore settimanali**, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.

Lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei PUC è **a titolo gratuito** e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni Pubbliche.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 15 dicembre 2023, n. 156

Riduzione contributiva edili: misura confermata

Nel decreto pubblicato nella sezione Pubblicità legale del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene confermata la **riduzione dei contributi** previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del **settore edile**, nella misura dell'**11,50%** per l'anno 2024, come stabilito negli anni passati. La riduzione ha effetto sull'ammontare delle contribuzioni dovute all'INPS, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 13 dicembre 2023

AGENDA

Scadenze dal 18 gennaio al 1° febbraio 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
GENNAIO 2024		
lunedì 22	Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici	
	Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali	
giovedì 25	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
venerdì 26	Ravvedimento acconto IVA	
lunedì 29	Presentazione del Mod. 770/2023 entro 90 giorni dalla scadenza	
martedì 30	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
mercoledì 31	Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria	
	Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2023 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	

	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS	
	Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 e IRAP 2023 società con esercizio a cavallo	